



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.0.0.-9

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di Aprile il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progetti Per La Citta', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA PER REGOLARE I RAPPORTI INERENTI LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA' NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL TERZO VALICO DEI GIOVI.

Adottata il 20/04/2022
Esecutiva dal 22/04/2022

20/04/2022	CARDONA GIUSEPPE
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.0.0.-9

OGGETTO: ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA PER REGOLARE I RAPPORTI INERENTI LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA' NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL TERZO VALICO DEI GIOVI.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 02/11/2021 è stato approvato lo Schema della Convenzione Attuativa per regolare i rapporti inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di viabilità nell'ambito della realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, come previsto dagli artt. 2.2 e 3.6 del II Atto Modificativo della Convenzione Quadro "Variante Complessiva degli Enti Liguri" sottoscritto il 10 giugno 2020;
- con la suddetta Convenzione Attuativa, RFI si impegna ad erogare al Comune un contributo fino all'importo massimo omnicomprensivo di Euro 513.135,00 IVA compresa ove dovuta, per la progettazione e la realizzazione a cura del Comune stesso degli interventi di:
 1. Demolizione di un fabbricato, in passato adibito a falegnameria, attualmente dismesso e situato su area del Comune di Genova in via Fonderie Grondona e ripristino dell'area liberata ad uso parcheggio pubblico;
 2. Eliminazione del parapetto in CA del "Ponte Dellepiane" a Genova Pontedecimo e sostituzione con ringhiera della stessa tipologia di quella realizzata recentemente nell'adiacente via Ricreatorio;
 3. Potenziamento della rete bianca in via Campomorone, via Gallino e via Cesino a Genova Pontedecimo.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Rilevato che:

- la Convenzione di cui trattasi, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, è soggetta ad obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in termine fisso di venti giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione, a cura e spese del Comune, e all'applicazione dell'Imposta di Registro, in misura proporzionale con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986;
- la suddetta Convenzione prevede all'art. 3 "Impegni di RFI", il rimborso delle spese di registrazione alla presentazione della documentazione attestante il pagamento dell'imposta di registro.

Dato atto che:

- in seguito alla sottoscrizione, avvenuta in data 03.12.2021, si è provveduto, in data 21.12.2021, alla registrazione della Convenzione presso l'Agenzia delle Entrate ed al pagamento della relativa imposta per un importo pari ad Euro 15.394,00, come da allegata ricevuta di registrazione da intendersi parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 179 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

D E T E R M I N A

1. Di accertare la somma di Euro 15.394,00 al Capitolo 73006 “Patrimonio e Demanio-Contributi agli Investimenti da Imprese”, c.d.c. 326.8.06, p.d.c. 4.02.03.03.999 del Bilancio 2022 (Crono 2022/166), mediante nuovo **ACC. 2022/1545** per Trasferimenti da Privati Finalizzati;
2. Di dare atto che l'accertamento di cui al presente provvedimento è stato assunto ai sensi dell'art. 179 del T.U. degli Enti Locali 267/2000;
3. Di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6bis L. 241/1990;
4. Di provvedere a cura della Direzione Progetti per la Città alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del Codice;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Arch. Giuseppe Cardona



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.0.0.-9
AD OGGETTO: ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA
CONVENZIONE ATTUATIVA PER REGOLARE I RAPPORTI INERENTI LA
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA'
NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL TERZO VALICO DEI GIOVI.

**Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità,
si appone visto di riscontro contabile.**

Il Funzionario Responsabile
Ornella Armiliato

Sottoscritto digitalmente dal Responsabile



COMUNE DI GENOVA



RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Del Commissario Straordinario di Governo

CONVENZIONE ATTUATIVA

PER REGOLARE I RAPPORTI INERENTI LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE SUGLI INTERVENTI DI VIABILITA' NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL TERZO VALICO DEI GIOVI COME PREVISTO AGLI ARTT. 2.2 E 3.6 DEL II ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO "VARIANTE COMPLESSIVA DEGLI ENTI LIGURI" SOTTOSCRITTO IL 10 GIUGNO 2020

tra

il **Comune di Genova** CF 00856930102 (di seguito denominato "Comune"), rappresentato dall'Assessore Pietro Piciocchi elettivamente domiciliato agli effetti del presente atto presso il Comune di Genova in Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, a Genova (CAP 16124).

e

il **Commissario Straordinario di Governo per il Progetto Unico**, (nel seguito denominato "Commissario"), il cui incarico è affidato al Cons. Calogero Mauceri, Cod. Fisc. MCRCGR62M26F126G, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2019.

e

Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A. (nel seguito denominata "RFI") Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000, per la quale interviene e sottoscrive il presente atto l'Ing. Mariano Cocchetti nella sua qualità di Referente di Progetto, in forza dei poteri a lui conferiti con Atto di Individuazione del 23.07.2018

congiuntamente intese, denominate anche le "Parti"

PREMESSO:

1. che in data 27.07.2012 è stata sottoscritta tra il Commissario Straordinario pro tempore, la Regione Liguria, la Provincia di Genova, i Comuni di Genova e Campomorone, RFI e il Consorzio COCIV

la Convenzione Quadro "Variante Complessiva degli Enti Liguri" (di seguito Convenzione Quadro), con la quale sono stati definiti gli impegni delle Parti in relazione ad alcune richieste di modifica di carattere locale e non sostanziale al Progetto Definitivo del Terzo Valico dei Giovi approvato con la Delibera CIPE 80/2006, inerenti esclusivamente la mobilità locale e l'accesso ai cantieri e non incidenti in alcun modo sull'opera ferroviaria principale;

2. che, contestualmente alla Convenzione Quadro di cui al punto che precede, è stata sottoscritta tra il Commissario Straordinario pro tempore, la Regione Liguria, la Provincia di Genova, i Comuni di Genova e di Campomorone e il Consorzio COCIV una separata Convenzione Attuativa per disciplinare gli aspetti realizzativi;
3. che, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione Quadro, di cui al punto 1 che precede, è emerso che alcuni interventi originariamente previsti dal progetto, non incidenti in alcun modo sull'opera ferroviaria principale, non risultavano più di piena attualità, ovvero, in relazione ad essi, erano mutate le esigenze delle Amministrazioni locali o, ancora, era necessario procedere ad alcune modifiche migliorative dei progetti relativi;
4. che, al fine di ratificare le modifiche alla Convenzione Quadro richieste dai Comuni interessati e dalla Regione Liguria è stato sottoscritto dalle Parti, in data 04.09.2015, un Addendum alla Convenzione Quadro citata al punto 1 (di seguito Addendum);
5. che in data 19.12.2016 è stato sottoscritto un Atto Modificativo dell'Addendum della Convenzione Quadro (di seguito Atto Modificativo), con cui il Consorzio COCIV, RFI, il Commissario Straordinario, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova, il Comune di Campomorone e il Comune di Ceranesi, sulla base delle richieste degli Enti territoriali competenti hanno ratificato ulteriori modifiche agli interventi costituenti la cd. Variante Enti Liguri, definendo il quadro complessivo degli interventi da realizzarsi nei Comuni interessati;
6. che nel corso della riunione tenutasi in Regione Liguria l'11.12.2018, la Città Metropolitana di Genova ha evidenziato lo sviluppo di un fenomeno franoso nel Comune di Ceranesi che ha interessato la strada provinciale denominata SP04 in un'area adiacente la zona dei lavori programmati da COCIV relativi all'intervento denominato NV08 "Variante Molino Moisello";
7. che nella successiva riunione tenutasi in Regione Liguria il 05.02.2019, la Città Metropolitana di Genova ha ritenuto non possibile la riapertura della viabilità SP04 fino a quando non sarà effettuato un intervento di ripristino e sistemazione del predetto movimento franoso;
8. che a seguito delle valutazioni svolte dai Comuni interessati, nel corso delle riunioni tenutesi in Regione Liguria il 27.03.2019, il 14.05.2019, il 04.09.2019, il 09.10.2019, il 17.01.2020 ed il 26.02.2020, si è convenuto di considerare come intervento prioritario il ripristino della viabilità SP04 interessata dal fenomeno franoso ricadente nel territorio di Ceranesi; gli Enti hanno altresì convenuto



che il predetto intervento di ripristino verrà eseguito dalla Città Metropolitana di Genova, proprietaria dell'infrastruttura, con risorse reperite dalle economie conseguenti gli stralci di taluni interventi previsti nei Comuni di Genova, Ceranesi e Campomorone nell'ambito della Variante Enti Liguri destinando la restante parte delle risorse a diversa destinazione per interventi sul territorio, a cura dei Comuni stessi, ferma la condizione che ciò non determini un aumento dei costi e dei tempi per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi. In particolare il Comune di Genova ha rinunciato alla realizzazione dell'intervento da parte del Consorzio COCIV denominato OVVH "Rifacimento incrocio SP06/SP35 - allargamento della curva di innesto di via Campomorone sulla SP35" mettendo a disposizione della Città Metropolitana per l'intervento di ampliamento, messa in sicurezza e riapertura della SP04 di Ceranesi interessata dal crollo, una quota delle risorse economiche conseguenti allo stralcio pari a euro 500.000. L'importo residuo, al netto delle spese già sostenute per le attività progettuali, pari a euro 513.135, dovrà essere messa a disposizione del Comune di Genova per la progettazione e la realizzazione a propria cura degli interventi sotto elencati:

- *Demolizione di un fabbricato (in passato adibito a falegnameria) attualmente dismesso e situato su area del Comune di Genova in via Fonderie Grondona e ripristino dell'area liberata ad uso parcheggio;*
- *Eliminazione del parapetto in CA del "ponte Dellepiane" e sostituzione con ringhiera della stessa tipologia di quella realizzata recentemente nell'adiacente via Ricreatorio;*
- *Demolizione ex mercato Comunale di Pontedecimo, attualmente di proprietà Iren, con sistemazione di arredo dell'area.*

9. che in data 10.06.2020 è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario, da Regione Liguria, da Città Metropolitana e dai Comuni di Campomorone, Ceranesi e Genova, da RFI e da COCIV il Secondo Atto Modificativo dell'Addendum della Convenzione Quadro - nel seguito "II Atto Modificativo" - per disciplinare gli impegni delle parti alla luce di quanto convenuto e riportato nel punto 8) della premessa;
10. che al punto 3.6 del predetto II Atto Modificativo è previsto che si provvederà a stipulare specifiche Convezioni attuative atte a regolare la progettazione e la realizzazione degli interventi da realizzarsi a cura e responsabilità delle Amministrazioni, nonché l'esatta quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da parte di RFI;
11. che con nota prot. 214259/2021 del 14.06.2021 il Comune di Genova ha comunicato al Commissario Straordinario, Regione Liguria e a RFI che il terzo intervento "Demolizione ex mercato Comunale di Pontedecimo, attualmente di proprietà Iren, con sistemazione di arredo dell'area", a seguito di sopraggiunta indisponibilità dell'immobile non può essere più realizzato, proponendo di sostituire il predetto intervento con l'intervento "Potenziamento della rete bianca: via Campomorone, via Gallino e via Cesino";

12. che la Regione Liguria, attraverso la verbalizzazione del Tavolo di Coordinamento Tecnico Istituzionale del 28.06.2021, ha dichiarato, che *“per quanto gli compete, non pregiudicando la disponibilità delle risorse finanziarie riservate agli interventi già ricompresi e definiti nel II Atto modificativo e sottoscritto anche dal Comune di Ceranesi, Campomorone e Città Metropolitana di Genova”* la sostituzione dell'intervento “Demolizione ex mercato Comunale di Pontedecimo”, con il “Potenziamento della rete bianca: via Campomorone, via Gallino e via Cesino” *“possa essere accolta favorevolmente”*. Contestualmente RFI ha recepito nella stessa sede la modifica richiesta dal Comune;
13. che il testo della presente Convenzione è stato approvato dal competente organo del Comune di Genova con Deliberazione DGC n. 290 del 02/11/2021.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1

Le premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Modificativo.

Art. 2

OGGETTO

Formano oggetto della presente Convenzione i reciproci impegni delle Parti relativamente alla progettazione e realizzazione degli interventi:

1. Demolizione di un fabbricato, in passato adibito a falegnameria, attualmente dismesso e situato su area del Comune di Genova in via Fonderie Grondona e ripristino dell'area liberata ad uso parcheggio;
2. Eliminazione del parapetto in CA del “ponte Dellepiane” e sostituzione con ringhiera della stessa tipologia di quella realizzata recentemente nell'adiacente via Ricreatorio;
3. Potenziamento della rete bianca del Comune di Genova: via Campomorone, via Gallino e via Cesino.

Art. 3

IMPEGNI DI RFI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, RFI si impegna ad erogare al Comune un contributo fino all'importo massimo onnicomprensivo di Euro 513.135 IVA compresa ove dovuta, per la progettazione e la realizzazione a cura del Comune stesso degli interventi di cui al precedente Art.2, a



valere sulle risorse disponibili per la complessiva Variante Enti Liguri di cui agli Atti sottoscritti e richiamati in premessa.

L'ammontare complessivo del contributo da erogare al Comune da parte di RFI sarà computato nella misura comprovata dalla documentazione tecnico amministrativa che sarà fornita dall'Ente, relativa a ciascuno degli interventi elencati al precedente Art. 2.

Il predetto importo è da considerarsi onnicomprensivo a ristoro di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione degli interventi di cui all'Art. 2.

In particolare per ciascuno degli interventi tra quelli elencati al precedente Art.2, corredato dal proprio Quadro economico, il predetto contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- il 3% dell'importo, alla presentazione della documentazione attestante il pagamento dell'imposta di registro di cui al successivo Art. 9;
- il 5% dell'importo a seguito di comunicazione da parte del Comune di pubblicazione del bando di gara relativo alle prestazioni di progettazione di ciascuno degli interventi; qualora le suddette prestazioni vengano svolte direttamente a cura degli uffici tecnici comunali senza avvalersi di incarichi esterni, l'importo sarà erogato a seguito di comunicazione del Comune dell'approvazione del progetto del livello ritenuto necessario all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori degli interventi in questione;
- il 22% dell'importo a seguito di comunicazione da parte del Comune di avvenuto affidamento definitivo delle prestazioni relative alla realizzazione di ciascuno degli interventi in questione; a seguire il Comune è tenuto a trasmettere a RFI il/i contratto/i di appalto correlato/i al relativo/i progetto/i approvati dal Comune;
- il 30% dell'importo a seguito di comunicazione da parte del Comune che attesti l'esecuzione complessiva del 60% dei lavori relativi a ciascuno degli interventi in questione;
- il 30% dell'importo a seguito di comunicazione da parte del Comune che attesti l'esecuzione complessiva del 90% dei lavori relativi a ciascuno degli interventi in questione;
- il restante 10% all'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori a cura del Comune di Genova, ovvero dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori inerenti a ciascuno degli interventi in questione.

Qualora il costo complessivo degli interventi al netto del ribasso d'asta d'aggiudicazione, risultasse inferiore all'importo di Euro **513.135**, IVA compresa ove dovuta, RFI sarà tenuta ad erogare il contributo fino al costo effettivo sostenuto dal Comune.

L'utilizzo delle economie di gara viene sin d'ora autorizzato per l'esecuzione di interventi che si rendessero necessari al completamento delle opere programmate di cui all'Art. 2, per garantirne la perfetta realizzazione ad opera d'arte, nel pieno rispetto della disciplina di settore.



I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune a RFI, unitamente alla relativa documentazione giustificativa del verificarsi di ciascuna delle condizioni di pagamento in precedenza riportate.

A tal fine il Comune a fronte di ciascuna delle richieste di erogazione, attesterà, sotto la propria responsabilità, il verificarsi delle suddette condizioni di avanzamento delle attività.

Inoltre, il Comune a fronte di ciascuna erogazione effettuata da RFI, trasmetterà relativa quietanza.

Resta inteso che nessun obbligo ulteriore farà carico a RFI qualunque sia la spesa sostenuta o sostenenda del Comune per la completa progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'Art.2, ivi compresi eventuali oneri derivanti da contenziosi, anche con terzi, che dovessero sorgere in relazione agli stessi interventi, che non potranno in nessun caso far carico a RFI.

Ai fini del pagamento del predetto contributo il Comune dovrà emettere note di debito fuori campo Iva intestandole a:

*RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 – Roma
P.IVA: 01008081000 – Cod. Fis. N. 01585570581*

Nel caso di fattura elettronica dovrà essere emessa attraverso il canale SDI, utilizzando l'apposito tracciato XML ed indicando il codice destinatario RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero).

Se nota di addebito dovrà essere inviata, in originale, al seguente indirizzo:

*R.F.I. S.p.A. - DIREZIONE INVESTIMENTI
Direzione Investimenti Progetti AV/AC
Progetto 3° Valico dei Giovi
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma*

Ai sensi della Delibera CIPE n.15 del 2015 il Comune dovrà apporre il CUP relativo al/ai proprio/i intervento/i su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera, in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.

Art. 4

IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, individua il Direttore Arch. Giuseppe Cardona quale Responsabile del Procedimento di tutte le attività previste dalla presente Convenzione e Referente nei confronti di RFI, soggetto erogatore del contributo sopra indicato.

Il Comune si impegna:



- ad eseguire a propria cura, responsabilità ed oneri, nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nessuna esclusa, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al precedente Art.2 utilizzando il contributo onnicomprensivo, di cui all'Art. 3;
- ad acquisire a propria cura, responsabilità e oneri tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente occorrenti ai fini della progettazione e alla realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione, nonché ad emettere, previo espletamento delle formalità di legge, l'eventuale provvedimento di dichiarazione della Pubblica Utilità necessario per l'esproprio e/o l'asservimento delle aree occorrenti al medesimo fine;
- a rendere conformi gli interventi di cui al precedente Art.2 allo strumento urbanistico comunale, al regolamento edilizio vigente ed a rendere accessibili le aree oggetto dell'intervento;
- a finanziare gli importi necessari a garantire il completamento degli interventi nel rispetto delle normative vigenti e degli accordi pattuiti con RFI e gli Enti qualora i costi della completa progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al precedente Art.2, fossero superiori al valore massimo onnicomprensivo fissato al precedente Art.3 in Euro 513.135.

Il Comune si assume ogni responsabilità e tiene sollevata e indenne RFI da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte dei soggetti esecutori degli interventi di cui all'Art.2 e/o di terzi, per danni che venissero arrecati a persone e/o cose, rispettivamente nel corso della progettazione e della realizzazione delle opere di cui alla presente Convenzione.

Art. 5

IMPEGNI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario svolgerà le funzioni di impulso, coordinamento e monitoraggio sulle attività oggetto della presente Convenzione e sugli specifici impegni assunti dalle parti al fine di ottenere il rispetto e il raggiungimento degli impegni sottoscritti nei tempi di cui al successivo Art.6.

ART.6

TEMPI DI ESECUZIONE

Le parti convengono i seguenti impegni temporali:

1. Il termine ultimo per il completamento degli interventi di cui all'Art. 2 con approvazione del relativo certificato di Collaudo tecnico amministrativo ovvero l'emissione dei relativi certificati di Regolare esecuzione, è di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione della

presente Convenzione, salvo casi di forza maggiore, che il Comune si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente a RFI.

2. La realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione non dovrà in ogni caso determinare impatti sui tempi di realizzazione dell'opera ferroviaria Terzo Valico dei Giovi e dovrà completarsi entro l'attivazione dell'Opera stessa.

ART.7

DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente Convenzione è limitata al completamento della progettazione e della realizzazione degli interventi di cui all'Art.2, secondo le tempistiche indicate all'Art. 6 con conseguente erogazione del contributo a carico di RFI con le modalità di cui all'Art. 3.

Decorso il termine di cui all'Art. 6 punto 1, nell'eventualità che le attività non siano state completate, o che uno specifico intervento non venga realizzato, e che conseguentemente una quota parte del contributo di cui all'Art. 3 non sia stata corrisposta al Comune per cause non dipendenti dalla volontà dello stesso, le parti si incontreranno per successive determinazioni.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione saranno preliminarmente definiti e formalizzati di comune accordo fra le parti adottando, se del caso, analogo provvedimento.

ART. 8

FORO ESCLUSIVO

Le Parti convengono che le eventuali controversie relative all'interpretazione od esecuzione della presente Convenzione saranno devolute ad un tentativo di amichevole composizione tra i rappresentanti legali delle Parti interessate. In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di Roma ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

ART.9

MODALITÀ FISCALI

La presente Convenzione è soggetta ad obbligo di registrazione in termine fisso di venti giorni, a cura e spese del Comune, e all'applicazione dell'Imposta di Registro, in misura proporzionale con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986



ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) e dichiarano di essersi reciprocamente informate ed autorizzate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali e delle informazioni che verranno effettuati per l'esecuzione della presente Convenzione.

ART.11

EFFICACIA


La presente Convenzione è immediatamente efficace dalla data di sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto in data 03/12/2021

Commissario Straordinario di Governo

Comune di Genova

RFI S.p.A.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGE UT GENOVA 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4103/007
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 03/12/2021 REGISTRATO IL 21/12/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO M120122

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 00856930102 COMUNE DI GENOVA
 ID. TELEMATICO: TLG21L004103007II

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	15.394,00
TOTALE	15.394,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
 1 - 00856930102
 2 - MCRCGR62M26F126G
 3 - 01585570581

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 7000 ATTO AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIAL
		VALORE DICHIARATO : 513.135,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1 2 3

NOTE:
 PROT 248423